REGOLAMENTO (CEE) N. 1077/69 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1969

che modifica i regolamenti nn. 174/66/CEE e 284/67/CEE per quanto riguarda il deposito delle domande di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per l'olio d'oliva e per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (4), modificato par ultimo dal regolamento (CEE) n. 845/68 (5), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento n. 174/66/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966, relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dell'olio d'oliva (6), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 331/69 (7), prevede talune modalità di deposito delle domande di titoli d'esportazione accompagnati da una domanda di fissazione anticipata della restituzione ;

considerando che il regolamento n. 284/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo a talune modalità d'applicazione della restituzione all'esportazione dei semi oleosi (8), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 710/69 (9), prevede all'articolo 7 talune modalità di deposito delle domande di fissazione anticipata della restituzione ;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che, in caso di fissazione anticipata della restituzione sia per l'olio d'oliva che per i semi oleosi, possono prodursi speculazioni al momento della rifissazione di dette restituzioni ; che per ovviare a tale inconveniente è opportuno completare la regolamentazione in vigore ; che, nell'interesse della buona amministrazione, è opportuno adottare disposizioni analoghe nei settore dell'olio d'oliva e dei semi oleosi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6 ter del regolamento n. 174/66/CEE è modificato come appresso :

« 1. Il deposito delle domande di titoli d'importazione accompagnate da una domanda di fissazione anticipata del prelievo è effettuato dagli interessati nei giorni feriali.

2. Il deposito delle domande di titoli d'esportazione accompagnate da una domanda di fissazione anticipata della restituzione è effettuato dagli interessati nei giorni feriali.

Le domande depositate l'ultimo giorno feriale di un mese sono considerate come depositate il primo giorno feriale del mese successivo.

3. Le domande pervenute dopo le ore 16.00 si considerano depositate il giorno feriale successivo.

Ai sensi del presente articolo il sabato è considerato come giorno non feriale. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 7 del regolamento n. 284/67/CEE è modificato come appresso :

« Il deposito della domanda di fissazione anticipata della restituzione è effettuato dagli interessati nei giorni feriali. Le domande pervenute dopo le ore 16.00 si considerano depositate il giorno feriale successivo.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(5) GU n. L 152 del 1º 7. 1968, pag. 6.
(6) GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3485/66.
(7) GU n. L 45 del 22. 2. 1969, pag 10.
(8) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 6.
(9) GU n. L 93 del 18. 4. 1969, pag. 25.

Le domande depositate l'ultimo giorno feriale di un mese sono considerate come depositate il primo giorno feriale del mese successivo.

Ai sensi del presente articolo, il sabato è considerato come giorno non feriale. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1064/69 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 880/69 (3), prevede, all'articolo 20, paragrafo 2, primo comma, che l'aggiudicatario prenda in consegna il burro nei 12 giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto l'informazione relativa all'aggiudicazione ; che dall'applicazione pratica di tale disposizione è risultato che il termine fissato è troppo breve tenendo conto di eventuali giorni festivi; che è pertanto opportuno non tener conto dei giorni festivi ai fini del calcolo del termine di 12 giorni escluse le domeniche e i giorni feriali ;

considerando che è opportuno redigere in modo più preciso l'articolo 29 del suddetto regolamento al fine di evitare errori ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 20, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 685/69, i termini «dodici giorni» sono sostituiti dai termini «dodici giorni — escluse le domeniche e i giorni feriali —».

Articolo 2

L'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 685/69 è così modificato :

« In caso di variazione dei prezzi di acquisto del burro da parte dell'organismo d'intervento tra il 15 aprile 1969 e il 31 marzo 1970, l'aiuto di cui all'articolo 24 per i quantitativi di burro e di crema espressi in equivalenti di burro, che si trovava sotto contratto per l'ammasso, entrati in quest'ultimo prima della data d'applicazione della variazione del prezzo d'acquisto e si trovano ancora nell'ammasso al momento della variazione dei prezzi,

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.
(3) GU n. L 114 del 13. 5. 1969, pag. 11.